

Delibera n. **60/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 1/7

| OGGETTO: <b>Modifica del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche (DiSCUm) e del Regolamento delle sue strutture didattiche</b> |                 |               |  |
|--|-----------------|---------------|--|
| N. o.d.g.: 02/05   | Rep. n. 60/2014 | Prot. n. 9210 | UOR: UFFICIO ATTI NORMATIVI,<br>ELETTORALE E COSTITUZIONE<br>STRUTTURE UNIVERSITARIE |

| Nominativo           | F | C | A | As | Nominativo               | F | C | A | As |
|----------------------|---|---|---|----|--------------------------|---|---|---|----|
| Stefano PIVATO       | X |   |   |    | Paolo PASCUCCI           | X |   |   |    |
| Debora CAPORALE      | X |   |   |    | Piero TOFFANO            | X |   |   |    |
| Micaela DI GIACOMO   | X |   |   |    | Flavio VETRANO           | X |   |   |    |
| Piergiuseppe GABALLO | X |   |   |    | Enrico MORONI            | X |   |   |    |
| Orazio CANTONI       | X |   |   |    | Roberta BOCCONCELLI      |   |   |   | X  |
| Riccardo CUPPINI     | X |   |   |    | Lucia Anna Maria POTENZA |   |   |   | X  |
| Ilario FAVARETTO     | X |   |   |    | Salvatore RITROVATO      |   |   |   | X  |
| Graziella MAZZOLI    | X |   |   |    | Carmela NICOLETTI        | X |   |   |    |
| Nicola PANICHI       | X |   |   |    | Vincenzo POMPILIO        | X |   |   |    |

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipa alla seduta il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi; è assente giustificato il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero.

Il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n.274/2012 del 18 luglio 2012 ed integrato con Decreto Rettoriale n.530/2012 del 24 ottobre 2012, è stato modificato con Decreto Rettoriale n.57/2014 del 13 febbraio 2014.

Pertanto, al fine di adeguare al nuovo Regolamento Generale di Ateneo i Regolamenti dei Dipartimenti ed i Regolamenti delle strutture didattiche, si rende necessario attivare le procedure di modifica dei suddetti Regolamenti.

Con riferimento ai Regolamenti dei Dipartimenti lo Statuto di autonomia dell'Ateneo all'articolo 6, comma 5, prevede che "I regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti sono proposti dai Consigli di Dipartimento e approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione".

Riguardo ai Regolamenti delle strutture didattiche lo Statuto all'articolo 8, comma 3, dispone che "Il Dipartimento cui afferiscono uno o più corsi di studio, tenendo conto del contributo di altri Dipartimenti, provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche mediante strutture interne al Dipartimento stesso, comunque denominate, istituite con apposito regolamento, proposto dal Consiglio di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione".

Con Decreto Rettoriale n.334/2012 dell'8 agosto 2012 è stato costituito il Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche (DiSCUm) a decorrere dal 1° settembre 2012.

In particolare, il Regolamento del Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche (DiSCUm) è stato emanato con Decreto Rettoriale n.13/2013 in data 8 gennaio 2013 e modificato con Decreto Rettoriale n.235/2013 in data 21 maggio 2013 ed il Regolamento delle strutture didattiche del medesimo Dipartimento è stato emanato con Decreto Rettoriale n.699/2012 in data 31 dicembre 2012 e modificato con Decreto Rettoriale n.234/2013 in data 21 maggio 2013.

Delibera n. **60/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 2/7

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche (DiSCUm) con delibera n.215 del 26 febbraio 2014 ha proposto di modificare i seguenti articoli del Regolamento del Dipartimento:

| REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO<br>VIGENTE  | MODIFICHE PROPOSTE<br>AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO  |
|--|--|
| <p><b>ART. 9</b><br/><b>Composizione</b></p> <p>1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;</li> <li>b) i professori, i ricercatori, siano essi di ruolo o a tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento;</li> <li>c) il segretario amministrativo;</li> <li>d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 33% del personale assegnato, arrotondato all'unità superiore;</li> <li>e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;</li> <li>f) un rappresentante degli assegnisti di ricerca;</li> <li>g) una rappresentanza degli studenti e studentesse dei corsi di studio afferenti al Dipartimento, stabilita dal Regolamento Generale D'Ateneo.</li> </ul> <p>2. Le rappresentanze del punto d), art. 8.1 restano in carica tre anni e sono rieleggibili; le rappresentanze di cui alle lettere e) e f) restano in carica un anno e possono essere rielette; le rappresentanze di cui al punto g) restano in carica 2 anni.</p> <p>3. Il Direttore può invitare ad assistere alle adunanze del Consiglio altri soggetti che svolgono attività all'interno del Dipartimento.</p> | <p><b>ART. 9</b><br/><b>Composizione</b></p> <p>1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;</li> <li>b) i professori, i ricercatori, siano essi di ruolo o a tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento;</li> <li>c) il segretario amministrativo;</li> <li>d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 33% del personale assegnato, arrotondato all'unità superiore;</li> <li>e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;</li> <li>f) un rappresentante degli assegnisti di ricerca;</li> <li>g) una rappresentanza degli studenti e studentesse dei corsi di studio afferenti al Dipartimento, stabilita dal Regolamento Generale D'Ateneo.</li> </ul> <p>2. <del>Le rappresentanze del punto d), art. 8.1 restano in carica tre anni e sono rieleggibili; le rappresentanze di cui alle lettere e) e f) restano in carica un anno e possono essere rielette; la rappresentanza di cui al punto g) restano in carica 2 anni.</del> <b>La rappresentanza di cui al comma 1, lettera d) art. 8.1 resta in carica tre anni e sono rieleggibili ed è rieleggibile; le rappresentanze di cui alle lettere e) e f) restano in carica un anno e possono essere rielette; la rappresentanza di cui alla lettera f) resta in carica un anno purché in tale periodo l'eletto rivesta la qualifica di Assegnista di ricerca; le rappresentanze di cui alla lettera g) restano in carica 2 anni con mandato rinnovabile per una sola volta.</b></p> <p>3. Il Direttore può invitare ad assistere alle adunanze del Consiglio altri soggetti che svolgono attività all'interno del Dipartimento.</p> |

Delibera n. **60/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 3/7

**ART. 10**

**Elezioni delle rappresentanze**

1. Le elezioni delle rappresentanze si svolgono in ottemperanza del Regolamento Generale d'Ateneo vigente.
2. Il Consiglio è validamente costituito anche in mancanza delle rappresentanze di cui alle lettere d), e) f), g) dell'art. 8 comma 1 del presente Regolamento.

**Art. 26**

**Composizione**

1. La Commissione paritetica, di cui all'art. 13 dello Statuto, è composta da due docenti per ogni Struttura Didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e studentesse, nel rispetto dei principi dell'art. 33, comma 1, dello Statuto.
2. Gli studenti e le studentesse che prendono parte alla commissione sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento.
3. I docenti vengono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle strutture didattiche.
4. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina.
5. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.

**ART. 10**

**Elezioni delle rappresentanze**

1. Le elezioni delle rappresentanze si svolgono in ottemperanza del Regolamento Generale d'Ateneo vigente.
2. Il Consiglio è validamente costituito anche in mancanza delle rappresentanze di cui alle lettere d), e) f), g) dell'art. ~~8~~ **9** comma 1 del presente Regolamento.

**Art. 26**

**Composizione**

1. La Commissione paritetica, di cui all'art. 13 dello Statuto, è composta da due docenti per ogni Struttura Didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e studentesse, nel rispetto dei principi dell'art. 33, comma 1, dello Statuto.
2. Gli studenti e le studentesse che prendono parte alla commissione sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento.  
**In difetto di tale rappresentanza, le eventuali elezioni sono indette dalle strutture didattiche secondo procedure da definirsi, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo.**
3. I docenti vengono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle strutture didattiche.
4. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. **Il mandato è rinnovabile per una sola volta.**
5. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.

e con delibera n.216 del 26 febbraio 2014 ha proposto di modificare i seguenti articoli del Regolamento delle strutture didattiche:

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE  
DIDATTICHE  
VIGENTE

MODIFICHE PROPOSTE  
AL REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE  
DIDATTICHE

#### ART. 4

##### Il Consiglio

1. Il funzionamento della struttura didattica è assicurato da un Consiglio composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio ad essa afferenti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo addetto alla didattica e da un rappresentante degli studenti per ogni corso di laurea.
2. I docenti a contratto partecipano alle sedute del consiglio con voto consultivo.
3. Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di una struttura didattica.
4. Il rappresentante del PTA è designato dai rappresentanti del PTA eletti nel Consiglio di Dipartimento tra gli stessi rappresentanti. Il mandato ha la stessa durata di quello della stessa rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. I rappresentanti degli studenti sono eletti con le modalità di cui all'art. 73 del Regolamento Generale di Ateneo, nel rispetto del dettato dell'art. 16 dello stesso Regolamento. In deroga all'articolo 49, comma 1, del predetto Regolamento il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno dieci. Durano in carica due anni dal momento della nomina e non sono rieleggibili.

#### ART. 8

##### Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione i Coordinatori eletti restano in carica fino al 31 ottobre 2015.
2. In sede di prima applicazione la rappresentanza studentesca di cui al precedente articolo 4 viene designata dagli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento tra gli stessi studenti. Le prime votazioni si svolgeranno tra il 1° marzo

#### ART. 4

##### Il Consiglio

1. Il funzionamento della struttura didattica è assicurato da un Consiglio composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio ad essa afferenti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo addetto alla didattica e da un rappresentante degli studenti per ogni corso di laurea.
2. I docenti a contratto partecipano alle sedute del consiglio con voto consultivo.
3. Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di una struttura didattica.
4. Il rappresentante del PTA è designato dai rappresentanti del PTA eletti nel Consiglio di Dipartimento tra gli stessi rappresentanti. Il mandato ha la stessa durata di quello della stessa rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. I rappresentanti degli studenti sono eletti con le modalità di cui all'art. 73 del Regolamento Generale di Ateneo, nel rispetto del dettato dell'art. 16 dello stesso Regolamento. In deroga all'articolo 49, comma 1, del predetto Regolamento il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno dieci. Durano in carica due anni dal momento della nomina e ~~non~~ sono rieleggibili: **una sola volta. In difetto di tale rappresentanza, le eventuali elezioni sono indette dalle strutture didattiche secondo procedure da definirsi, comunque, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo.**

#### ART. 8

##### Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione i Coordinatori eletti restano in carica fino al 31 ottobre 2015.
2. ~~In sede di prima applicazione la rappresentanza studentesca di cui al precedente articolo 4 viene designata dagli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento tra gli stessi studenti. Le prime votazioni si svolgeranno tra il 1° marzo~~

Delibera n. **60/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 5/7

|  |   |
|--|---|
| 2013 e il 15 maggio 2013. Per gli studenti eletti in tali votazioni si applica l'art.86, comma 1, lettera j) del vigente Regolamento Generale di Ateneo. | <del>2013 e il 15 maggio 2013. Per gli studenti eletti in tali votazioni si applica l'art.86, comma 1, lettera j) del vigente Regolamento Generale di Ateneo.</del> |
|--|---|

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio parere positivo sulle suddette proposte di modifica del Regolamento del Dipartimento e del Regolamento delle strutture didattiche con delibera n.43/2014 in data 26 marzo 2014.

Il Senato Accademico è chiamato ora ad approvare tali Regolamenti.

Il Senato Accademico

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012 ed in particolare l'articolo 6, comma 5, e l'articolo 8, comma 3;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.57/2014 del 13 febbraio 2014;
- vista la nota Prot. n.3865 del 17 febbraio 2014 dell'Ufficio Atti Normativi - Elettorale e Costituzione Strutture Universitarie, relativa all'attivazione della procedura di modifica dei Regolamenti di Dipartimento e dei Regolamenti delle strutture didattiche;
- visto il Decreto Rettorale n.334/2012 dell'8 agosto 2012 relativo alla costituzione del Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche (DiSCUm) a decorrere dal 1° settembre 2012;
- visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche (DiSCUm) emanato con Decreto Rettorale n.13/2013 dell'8 gennaio 2013 e modificato con Decreto Rettorale n.235/2013 del 21 maggio 2013;
- visto il Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche (DiSCUm) emanato con Decreto Rettorale n.699/2012 del 31 dicembre 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.234/2013 del 21 maggio 2013;
- viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche (DiSCUm) n.215 e n.216 del 26 febbraio 2014 trasmessa con nota Prot. n.5284 del 4 marzo 2014, relative alle proposte di modifica del Regolamento del Dipartimento e del Regolamento delle strutture didattiche;
- visto il parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione in merito con delibera n.43/2014 del 26 marzo 2014;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

- 1) di approvare le modifiche dei seguenti articoli del Regolamento del Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche (DiSCUm) come di seguito riportate:

**ART. 9**

**Composizione**

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
- a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;

Delibera n. **60/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 6/7

- b) i professori, i ricercatori, siano essi di ruolo o a tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento;
  - c) il segretario amministrativo;
  - d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 33% del personale assegnato, arrotondato all'unità superiore;
  - e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;
  - f) un rappresentante degli assegnisti di ricerca;
  - g) una rappresentanza degli studenti e studentesse dei corsi di studio afferenti al Dipartimento, stabilita dal Regolamento Generale D'Ateneo.
2. **La rappresentanza di cui al comma 1, lettera d) resta in carica tre anni ed è rieleggibile; la rappresentanza di cui alla lettera e) resta in carica un anno; la rappresentanza di cui alla lettera f) resta in carica un anno purché in tale periodo l'eletto rivesta la qualifica di Assegnista di ricerca; la rappresentanza di cui alla lettera g) resta in carica due anni con mandato rinnovabile per una sola volta.**
3. Il Direttore può invitare ad assistere alle adunanze del Consiglio altri soggetti che svolgono attività all'interno del Dipartimento.

**ART. 10**

**Elezioni delle rappresentanze**

- 1. Le elezioni delle rappresentanze si svolgono in ottemperanza del Regolamento Generale d'Ateneo vigente.
- 2. Il Consiglio è validamente costituito anche in mancanza delle rappresentanze di cui alle lettere d), e) f), g) dell'art. 9 comma 1 del presente Regolamento.

**Art. 26**

**Composizione**

- 1. La Commissione paritetica, di cui all'art. 13 dello Statuto, è composta da due docenti per ogni Struttura Didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e studentesse, nel rispetto dei principi dell'art. 33, comma 1, dello Statuto.
  - 2. Gli studenti e le studentesse che prendono parte alla commissione sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento. **In difetto di tale rappresentanza, le eventuali elezioni sono indette dalle strutture didattiche secondo procedure da definirsi, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo.**
  - 3. I docenti vengono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle strutture didattiche.
  - 4. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. **Il mandato è rinnovabile per una sola volta.**
  - 5. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.
- 2) di approvare le modifiche dei seguenti articoli del Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche (DiSCUm) come di seguito riportate:

**ART. 4**

Delibera n. **60/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 7/7

---

## **Il Consiglio**

1. Il funzionamento della struttura didattica è assicurato da un Consiglio composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio ad essa afferenti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo addetto alla didattica e da un rappresentante degli studenti per ogni corso di laurea.
2. I docenti a contratto partecipano alle sedute del consiglio con voto consultivo.
3. Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di una struttura didattica.
4. Il rappresentante del PTA è designato dai rappresentanti del PTA eletti nel Consiglio di Dipartimento tra gli stessi rappresentanti. Il mandato ha la stessa durata di quello della stessa rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. I rappresentanti degli studenti sono eletti con le modalità di cui all'art. 73 del Regolamento Generale di Ateneo, nel rispetto del dettato dell'art. 16 dello stesso Regolamento. In deroga all'articolo 49, comma 1, del predetto Regolamento il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno dieci. Durano in carica due anni dal momento della nomina e sono rieleggibili **una sola volta. In difetto di tale rappresentanza, le eventuali elezioni sono indette dalle strutture didattiche secondo procedure da definirsi, comunque, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo.**

## **ART. 8**

### **Norma transitoria**

1. In sede di prima applicazione i Coordinatori eletti restano in carica fino al 31 ottobre 2015.
-